Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 gennaio 1982**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 9 DELL'11 GENNAIO 1982:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrate durante il semestre 1° gennaio 1981-30 giugno 1981.

(7282)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1981, n. **811.**

Approvazione del regolamento per la fabbricazione e la emissione dei biglietti di banca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'annesso regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1982
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 32

REGOLAMENTO PER LA FABBRICAZIONE E L'EMISSIONE DEI BIGLIETTI DI BANCA

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Le caratteristiche dei biglietti di banca sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro sentito l'Istituto di emissione.

La fabbricazione dei biglietti di banca, distinti per taglio, numero e valore, è autorizzata con decreto del Ministro del tesoro su richiesta dell'Istituto.

Art. 2.

Il controllo sulla fabbricazione della carta filigranata e sulla lavorazione dei biglietti di banca, sulla custodia e sulla consegna di essi alle casse dell'Istituto di emissione tramite la cassa speciale di cui all'art. 17, sul ritiro dalla circolazione di quelli logori o danneggiati e sulla successiva distruzione è demandato ai controllori del Ministero del tesoro.

Agli effetti di tale vigilanza il Ministero istituisce presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale appositi uffici di controllo.

Gli uffici di controllo sono tenuti a seguire contabilmente la fabbricazione della carta e delle banconote con l'osservanza delle modalità applicative indicate nelle « istruzioni » emanate dal Ministero.

L'Istituto di emissione può esercitare presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale le verifiche che ritenga più opportune sulle lavorazioni e sui materiali, comunque afferenti alle rispettive produzioni, disponendo anche l'adozione di idonee misure di sicurezza.

Art. 3.

I biglietti di banca recano l'impronta del contrassegno di Stato le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Il contrassegno di Stato viene approntato con la collaborazione tecnica dell'Istituto di emissione sotto la vigilanza del competente ufficio di controllo del Tesoro.

La produzione e l'utilizzazione dei « tipi » del contrassegno di Stato sono soggette alle stesse norme che regolano il controllo, la contabilizzazione e la distruzione dell'altro materiale da stampa adoperato nella lavorazione dei biglietti.

Le spese relative alla fabbricazione del contrassegno di Stato sono a carico dell'Istituto di emissione, che fornisce altresì il personale, le macchine grafiche e gli inchiostri per l'applicazione del contrassegno stesso.

Art. 4.

Gli studi per la creazione delle filigrane, i punzoni originali e i relativi stampi e controstampi, nonché i materiali occorrenti alla stampa dei biglietti sono realizzati direttamente o indirettamente a cura dell'Istituto di emissione sotto la sorveglianza dei controllori del Tesoro.

L'approntamento delle tele filigranatrici, a mezzo dei punzoni forniti dall'Istituto di emissione, è eseguito sotto la sorveglianza dei controllori del Tesoro e dell'Istituto stesso.

Titolo II
DELLE CARTIERE

Art. 5.

La carta occorrente per la fabbricazione dei biglietti di banca deve essere prodotta e fornita da cartiere note per serietà, correttezza e capacità tecnica. L'Istituto di emissione ha l'obbligo di far conoscere al Ministero del tesoro, con opportuno anticipo, la cartiera prescelta, la data d'inizio della lavorazione e l'entità degli ordinativi conferiti.

L'Istituto farà anche tenere al Ministero due copie del capitolato d'oneri sottoscritto dalla ditta fornitrice, nonché due copie della pianta dei locali ove si svolgeranno le lavorazioni.

Particolari atti, anche di contenuto esulante dal presente regolamento, potranno essere emanati dal Ministero del tesoro, sentito l'Istituto di emissione, nelle singole concrete ipotesi di approvvigionamento di carta filigranata presso cartiere estere.

Art. 6.

Prima dell'inizio della fabbricazione della carta filigranata, il Ministero del tesoro e l'Istituto di emissione danno incarico a propri rappresentanti di assicurarsi che i locali siano rispondenti alla pianta di che all'articolo precedente e che siano attrezzati in conformità alle prescrizioni del capitolato d'oneri ed in grado di offrire le più ampie garanzie di sicurezza.

Art. 7.

I rappresentanti del Ministero del tesoro e dell'Istituto di emissione, in concorso con la Direzione della cartiera, esercitano una costante vigilanza sulla produzione della carta filigranata, accertandosi che tutte le operazioni siano eseguite secondo le condizioni dei contratti e relativi capitolati d'oneri e in conformità del presente regolamento.

Durante la lavorazione della carta, i punzoni e i relativi stampi e controstampi nonché tutti gli altri materiali occorrenti devono essere custoditi in modo che non possano essere adoperati senza il concorso dei controllori del Tesoro e dei rappresentanti dell'Istituto.

Il Ministero del tesoro e l'Istituto hanno facoltà di disporre verifiche in qualsiasi momento al fine di accertare l'entità delle giacenze nei magazzini di sicurezza.

Art. 8.

Gli scarti di macchine e di allestimento vengono distrutti giornalmente alla presenza dei rappresentanti della cartiera, dell'ufficio di controllo del Tesoro e dell'Istituto di emissione.

Dell'avvenuta distruzione degli scarti di allestimento deve essere redatto apposito verbale.

Art. 9.

La carta filigranata è spedita dalla cartiera all'Istituto di emissione su specifica richiesta di quest'ultima, il quale ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio di controllo del Tesoro presso la cartiera stessa.

Al ricevimento, l'Istituto, con il concorso dell'ufficio di controllo del Tesoro presso l'officina carte-valori, verifica la quantità per risme e l'integrità dei sigilli e rilascia ricevuta agli incaricati della scorta.

La carta viene immessa in un locale di sicurezza con porta munita di più serrature a differente congegno; una delle chiavi, con il relativo doppio, è affidata al dirigente dell'ufficio di controllo del Tesoro presso l'officina carte-valori.

Art. 10.

Esaurita la fabbricazione della carta filigranata, i punzoni e le tele filigranatrici vengono trasferiti in locali di sicurezza dell'Istituto di emissione, con porte munite di più serrature a differente congegno; una delle chiavi, con il relativo doppio, è affidata al dirigente dell'ufficio di controllo del Tesoro presso l'officina carte-valori.

I materiali non più utilizzabili vengono distrutti alla presenza dei rappresentanti del Ministero e dell'Istituto previa autorizzazione del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia.

Titolo III

DELLA OFFICINA CARTE-VALORI

Art. 11.

Nei locali di sicurezza dell'officina carte-valori vengono custoditi:

il materiale relativo alla fabbricazione della carta filigranata, di cui all'art. 10;

la carta filigranata pervenuta dalle cartiere;

la carta in corso di stampa;

i biglietti ultimati, in fogli o in singoli pezzi, da consegnare alla cassa speciale;

il materiale da stampa occorrente alla lavorazione dei biglietti e quello dichiarato di scarto;

il materiale relativo alla stampa di banconote non più in produzione;

la carta filigranata avanzata dopo una lavorazione per essere impiegata in una lavorazione successiva;

i biglietti di scarto e la carta non più utilizzabile, in attesa della distruzione.

I detentori delle chiavi intervengono nelle operazioni di immissione e di estrazione apponendo la firma nei registri di sacristia a convalida delle relative scritturazioni.

Art. 12.

I bozzetti di massima, la riproduzione delle opere ed in genere tutti i materiali impiegati per lo studio preliminare, preparatorio e definitivo dei biglietti di banca, che siano significativi per l'allestimento dei biglietti stessi, sono consegnati all'officina carte-valori, presi in carico su apposito registro e custoditi in casseforti o locali di sicurezza muniti di porte con serrature a differente congegno; una delle chiavi, con il relativo doppio, è affidata al dirigente dell'ufficio di controllo del Tesoro presso l'officina carte-valori.

Il materiale occorso per l'esecuzione degli studi relativi alla fabbricazione dei biglietti, appena dichiarato non più utilizzabile dall'Istituto, viene distrutto alla presenza del personale di controllo del Ministero del tesoro; della distruzione viene redatto apposito verbale.

Art. 13.

Sulla base dei programmi di produzione, la carta filigranata, bianca o semilavorata, viene a misura del bisogno affidata per le operazioni — ivi compresa l'apposizione del contrassegno di Stato — al direttore dell'officina carte-valori o a un suo delegato.

La apposizione del contrassegno di Stato avviene ad opera del personale dell'officina a ciò incaricato secondo le modalità stabilite dal Ministero.

Tutte le operazioni di cui sopra sono eseguite sotto la vigilanza dei controllori del Tesoro.

Art. 14.

I biglietti fabbricati sono distinti in serie composte da tanti biglietti quanti ne vengono indicati nei decreti ministerali di cui all'art. 1 del presente regolamento.

I biglietti vengono contrassegnati da un numero di ordine progressivo per ogni serie. I biglietti, in foglio o in singoli pezzi, riscontrati di scarto, vengono sostituiti, mediante l'impiego di fogli o di biglietti di serie speciale, debitamente autorizzato con i predetti decreti ministeriali; gli estremi delle serie speciali utilizzate vengono precisati con altro decreto ministeriale al termine della lavorazione relativa a ciascun decreto di creazione. I fogli ed i biglietti di scarto sia di serie ordinaria che di serie speciale devono essere periodicamente distrutti con le modalità di cui all'art. 10.

Art. 15.

Per la consegna alla cassa speciale delle banconote ultimate viene compilata una distinta di accompagnamento munita della firma dei detentori delle chiavi.

La distinta deve contenere l'indicazione dei tagli, dei decreti di creazione, della serie e dei numeri, della quantità e del valore dei biglietti consegnati.

Art. 16.

Il materiale di scarto, quello relativo a banconote non più in circolazione che non sia da conservare per fini storici, la carta bianca ritenuta non idonea alla stampa, nonché i fogli parzialmente impressi e riconosciuti di scarto, debitamente riscontrati alla presenza dei controllori del Tesoro, e la carta filigranata bianca avanzata dopo una lavorazione e che non possa essere più utilizzata anche in relazione al mutato tipo di biglietto, debbono essere periodicamente distrutti a cura dell'Istituto di emissione, d'intesa con il Ministero del tesoro; nella circostanza viene redatto apposito verbale.

Titolo IV

CASSA SPECIALE

Art. 17.

Presso l'Istituto di emissione è costituita una cassa speciale alla quale è preposto un funzionario della Banca con la qualifica di gestore.

La cassa speciale ha le seguenti attribuzioni:

a) riceve dall'officina carte-valori i biglietti buoni, in foglio o in singoli pezzi, e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti ed alla relativa custodia;

b) consegna alle casse dell'Istituto i biglietti buoni, nei casi previsti dagli articoli seguenti;

c) riceve dalle casse dell'Istituto i biglietti logori o danneggiati ritirati dalla circolazione, provvedendo alla loro distruzione.

I detentori delle chiavi intervengono nelle operazioni di immissione e di estrazione, apponendo la loro firma sui registri di sacristia a convalida delle scritturazioni di entrata e di uscita.

Art. 18.

La cassa speciale prende in carico i biglietti buoni ricevuti dall'officina carte-valori o restituiti dall'Istituto di emissione, nonché i biglietti logori o danneggiati rimessi dalle casse dell'Istituto medesimo, mediante rilascio di ricevute — munite della firma del gestore e del dirigente dell'ufficio di controllo del Tesoro — le cui matrici sono custodite dal gestore stesso.

Lo scarico è giustificato da apposite ricevute rilasciate dall'Istituto in cambio dei biglietti buoni ad esso somministrati e dai verbali di distruzione di quelli logori o danneggiati ritirati dalla circolazione.

Art. 19.

Il Ministero del tesoro deve curare che l'ammontare dei biglietti giacenti nelle casse dell'Istituto di emissione non superi, di norma, quello della circolazione.

L'adeguamento di tale giacenza alla circolazione e l'eventuale superamento del limite sopra indicato è autorizzato dal Ministro del tesoro su richiesta motivata dell'Istituto.

Art. 20.

La cassa speciale custodisce nelle proprie sacristie una riserva di biglietti sufficiente per far fronte, oltre che alla sostituzione dei biglietti logori e agli adeguamenti delle giacenze di cassa di cui all'articolo precedente, anche alle incombenze derivanti dall'osservanza di speciali provvedimenti legislativi.

Art. 21.

Con decreto del Ministro del tesoro possono essere istituite, presso determinate dipendenze della Banca d'Italia, apposite sezioni della cassa speciale, con annesso ufficio governativo di controllo, per le operazioni di verifica e contazione — anche mediante selezione automatica dei biglietti — delle banconote logore o danneggiate ritirate dalla circolazione, da distruggere mediante triturazione, abbruciamento od altri sistemi ritenuti idonei e sicuri.

La cassa speciale acquisisce giornalmente, per comprenderli nelle proprie situazioni, i dati relativi ai biglietti annullati presi in carico e a quelli distrutti dalle predette sezioni.

Art. 22.

Il Ministro del tesoro può consentire che l'Istituto di emissione concentri i biglietti logori o danneggiati, oltre che presso la cassa speciale, anche presso le proprie filiali. In tal caso i biglietti sono custoditi in locali di sicurezza, con porta munita di serrature a differente congegno; una delle chiavi, con relativo doppio, è tenuta dal dirigente della direzione provinciale del tesoro competente per territorio.

Art. 23.

I biglietti logori o danneggiati, ricevuti dalla cassa speciale o accentrati presso le filiali e già verificati dalle casse dell'Istituto di emissione, dovranno essere sottoposti ad ulteriore verifica in dettaglio, meccanica o manuale. Tale verifica potrà essere limitata dal Ministero del tesoro, su richiesta motivata dell'Istituto, ad una percentuale non inferiore al 10 %.

A fronte dei biglietti logori verificati, il Ministero del tesoro, sulla scorta di idonea documentazione, autorizza la cassa speciale a somministrare all'Istituto di emissione un quantitativo di biglietti di pari ammontare.

A seguito di documentata richiesta dell'Istituto, la cassa speciale può essere autorizzata a consegnare anticipatamente un quantitativo di banconote d'importo non

superiore all'ammontare della giacenza dei biglietti logori annullati esistenti presso la cassa speciale stessa e le filiali.

Art. 24.

La distruzione dei biglietti logori o danneggiati, ritirati dalla circolazione, verificati e immessi in apposito locale di sicurezza, viene eseguita, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, alla presenza dei detentori delle relative chiavi nonché, eventualmente, di altri rappresentanti designati dal Ministero del tesoro e dall'Istituto di emissione; nella circostanza viene redatto apposito verbale.

Art. 25.

L'Istituto di emissione indica nella situazione di ogni mese lo stato del fondo di cassa dei biglietti a disposizione.

L'ammontare di tali biglietti, ivi compresi quelli danneggiati o logori ritirati e non ancora presentati al cambio presso la cassa speciale, deve corrispondere di norma alla giacenza costante che l'Istituto di emissione può detenere nelle proprie casse ai sensi del primo comma dell'art. 19.

La cassa speciale evidenzia in apposite situazioni decadali e mensili i dati relativi all'attività di acquisizione ed emissione dei biglietti di banca.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

L'officina carte-valori e la cassa speciale costituiscono distinti comprensori controllati e debbono offrire le più ampie garanzie di sicurezza.

Le porte di accesso e di soccorso delle sacristie e quelle di accesso ai comprensori ed agli ascensori debbono essere dotate di chiusure di sicurezza a più chiavi, di cui una, con il relativo doppio, in possesso dell'ufficio di controllo del Tesoro.

Particolari norme sono stabilite dalle « istruzioni » di cui al precedente art. 2 per la disciplina delle uscite di emergenza e per le ispezioni dei comprensori in ore non lavorative.

L'Istituto deve far tenere al Ministero del tesoro due copie della pianta dei locali dei comprensori ove si svolgono le diverse fasi delle lavorazioni.

Art. 27.

Presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale le rispettive amministrazioni pongono a disposizione degli uffici di controllo del Tesoro idonei locali convenientemente arredati.

L'Istituto provvede a fornire ai suddetti uffici di controllo gli stampati e la cancelleria occorrenti al loro normale funzionamento.

Art. 28.

I controllori devono svolgere la loro opera tenendo conto delle esigenze delle lavorazioni. In casi di particolare gravità, allo scopo di compiere indagini o stabilire eventuali responsabilità, l'ufficio di controllo del Tesoro può ingiungere alla direzione dello stabilimento interessato di disporre il fermo delle macchine e la sospensione delle lavorazioni. Di tali eccezionali provvedimenti il capo dell'ufficio di controllo del Tesoro deve dare immediata notizia alla propria amministrazione.

Art. 29.

I dipendenti del Tesoro e dell'Istituto di emissione sono tenuti, ai sensi delle vigenti leggi, a conservare il segreto d'ufficio su tutto quanto si riferisce all'attività di fabbricazione della carta filigranata, di stampa dei biglietti e di loro emissione in circolazione. Va fatto obbligo alle cartiere, che provvedono alla fabbricazione della carta filigranata, di osservare anch'esse tale obbligo e di pretendere che i propri dipendenti lo osservino.

Art. 30.

Ai sensi dell'art. 19, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, il personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina cartevalori e la cassa speciale dell'Istituto di emissione è tenuto ad osservare l'orario di lavoro stabilito per le maestranze nei rispettivi stabilimenti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i limiti delle ore di lavoro straordinario da effettuarsi dal personale dei suddetti uffici di controllo del Tesoro, ai sensi delle vigenti disposizioni.

In relazione al disposto dell'art. 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca — approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 — l'ammontare previsto per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario ed alle altre indennità accessorie al personale del Tesoro, comunque addetto alla vigilanza sull'Istituto, è versato dalla Banca d'Italia ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 31.

Il personale comunque presente nei comprensori soggetti a controllo presso le cartiere, l'officina carte-valori e la cassa speciale, può essere sottoposto — di comune accordo tra il Ministero del tesoro e l'Istituto, avendo presenti le esigenze della sicurezza delle lavorazioni — a visite personali di controllo, con l'osservanza di particolari cautele e modalità atte a tutelare la dignità ed il decoro individuale, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito l'Istituto.

Art. 32.

Nell'eventualità che presso le cartiere, l'officina cartevalori o la cassa speciale si verifichino differenze o ammanchi di carta filigranata — sia bianca che stampata — di biglietti ultimati o di altro materiale soggetto a controllo, chiunque ne venga a conoscenza deve informarne immediatamente per i necessari accertamenti il capo dell'ufficio di controllo del Tesoro, la direzione dello stabilimento e gli eventuali rappresentanti dell'Istituto di emissione indicati al precedente art. 2. Gli inadempienti sono passibili di sanzioni disciplinari.

Una volta che sia stata accertata la differenza o l'ammanco, il capo dell'ufficio di controllo del Tesoro ne dà notizia alla propria amministrazione, alla quale, successivamente, fa pervenire una copia del verbale redatto nella circostanza, nel quale dovranno figurare tutti gli elementi atti all'identificazione degli eventuali responsabili.

Visto, *il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1981, n. **812.**

Esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria concernente reciproco riconoscimento di gradi accademici, effettuato a Roma il 29 ottobre 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria concernente il reciproco riconoscimento dei gradi accademici, effettuato a Roma il 29 ottobre 1980, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto convenuto nello scambio di note stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 16

Der Österreichische Botschafter in Italien

Rom, am 29. Oktober 1980

Exzellenz!

Im Nachhang zum Notenwechsel vom 31. Mai 1978, der in Durchführung von Artikel 10 des Übereinkommens vom 14. März 1952 zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik zur Förderung der kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern die gegenseitige Anerkennung akademischer Titel und Grade behandelt, beehre ich mich, im Auftrag meiner Regierung folgendes vorzuschlagen:

Die in der Beilage angefuhrten akademischen Grade, deren volle Gleichwertigkeit von der Österreichisch-Italienischen Expertenkommission in ihrer 6. Sitzung am 11. Oktober 1979 festgestellt wurde, werden ohne Zusatzprüfung gegenseitig anerkannt, sofern in der Beilage nichts Gegenteiliges vorgesehen ist.

Sollte die italienische Regierung bereit sein, die obigen Vorschläge zu akzeptieren, darf ich im Auftrag meiner Regierung vorschlagen, daß die vorliegende Note und die Antwort Eurer Exzellenz ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik darstellen, das 60 Tage nach dem Tag in Kraft tritt, an dem die beiden Staaten einander mitteilen, daß die jeweiligen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen hiefür gegeben sind.

Empfangen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung.

Dr. Heinz LAUBE

S.E.
Herrn Emilio COLOMBO
Minister für Auswärtige Angelegenheiten
Rom

BEILAGE

LISTE DER GLEICHGESTELLTEN AKADEMISCHEN GRADE

A.

Österreichische akademische Grade	Italienische akademische Grade
Magister der Philosophie	
1. Lehramt für Deutsch und Latein (*)	Laurea in lettere
2. Lehramt für Geographie und Geschichte (*)	Laurea in lettere
3. Lehramt für Deutsch und Geographie (*)	Laurea in lettere
4. Lehramt für Deutsch und Englisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne
5. Lehramt für Deutsch und Französisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne
6. Lehramt für Deutsch und Italienisch	Laurea in lingue e letterature straniere
7. Lehramt für Deutsch und Russisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne
8. Lehramt für Geschichte und Englisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere
9. Lehramt für Geschichte und Französisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere
10. Lehramt für Geschichte und Italienisch	Laurea in lettere
11. Lehramt für Geschichte und Russisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)
12. Lehramt für Englisch und Russisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)
13. Lehramt für Englisch und Französisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere
14. Lehramt für Englisch und Italienisch	Laurea in lingue e letterature straniere
15. Lehramt für Französisch und Italienisch	Laurea in lingue e letterature straniere

B.

1. Magister der Rechtswissenschaften nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 12. März 1979, BGBl. Nr. 148/1979	Laurea in giurisprudenza

(*) Zwecks Anerkennung in Italien ist eine Erganzungsprüfung aus italienischer Literatur abzulegen.

Österreichische akademische Grade	Italienische akademische Grade
2. Magister der Philosophie der Studienrichtung Volkskunde nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 26. November 1977, BGBl. Nr. 46/1978 Zwecks Anerkennung in Italien ist nach Wahl des Kandidaten eine Zusatzprüfung aus italienischer Sprache und Literatur oder aus italienischer Volkskunde abzulegen	Laurea in materie letterarie
3. Magister der Philosophie der Studienrichtung Völkerkunde nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 26. November 1977, BGBl. Nr. 45/1978	Laurea in materie letterarie
4. Doktor der gesamten Heilkunde (Doctor medicinae universae) nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 3. September 1978, BGBl. Nr. 473/1978	Laurea in medicina e chirurgia
5. Magister der Veterinärmedizin nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 6. Feber 1978, BGBl. Nr. 125/1978	Laurea in medicina veterinaria
6. Magister der Philosophie der Studienrichtung Kunstgeschichte nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 31. März 1978, BGBl. Nr. 193/1978 Zum Zwecke der Anerkennung in Österreich ist eine Zusatzprüfung aus Deutsch, zum Zwecke der Anerkennung in Italien eine Zusatzprufung aus Italienisch abzulegen	Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (indirizzo delle arti)
7. Magister der Naturwissenschaften der Studienrichtung Logistik nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 31. März 1978, BGBl. Nr. 194/1978	Laurea in matematica
8. Magister der Studienrichtung Politikwissenschaften nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 20. Mai 1978, BGBl. Nr. 259/1978	Laurea in scienze politiche
9. Magister der Naturwissenschaften der Studienrichtung Darstellende Geometrie (Lehramt an Höheren Schulen) nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 30. Juni 1978, BGBl. Nr. 370/1978	Laurea in matematica
10. Magister der Philosophie der Studienrichtung Alte Geschichte und Altertumskunde nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 26. Juni 1977, BGBl. Nr. 452/1977	Laurea in storia (indirizzo antico)
11. Magister der Naturwissenschaften der Studienrichtung Astronomie nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 21, Juli 1977, BGBl. Nr. 453/1977	Laurea in astronomia
12. Magister der Naturwissenschaften der Studienrichtung Haushalts- und Ernährungswissenschaften (Studiensweig Haushalts- und Ernährungswissenschaften, Lehramt an Höheren Schulen), nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 19. März 1978, BGBl. Nr. 191/1978 Zwecks Anerkennung in Italien sind Zusatzprüfungen aus systematischer und angewandter Botanik, aus Tier morphologie und Tierphysiologie und aus allgemeiner Tierzucht abzulegen	Laurea in scienze delle preparazioni alimentari
13. Magister der Naturwissenschaften der Studienrichtung Meteorologie und Geophysik nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 27. März 1978, BGBl. Nr. 192/1978 Zwecks Anerkennung in Italien sind Zusatzprüfungen aus allgemeiner und anorganischer Chemie mit Elementen der organischen Chemie und aus Topographie und Kartographie abzulegen	Laurea in scienze geologiche
14. Magister der Philosophie oder Magister der Naturwissenschaften der Studienrichtung Sportwissenschaften und Leibeserziehung nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 20. Mai 1978, BGBl. Nr. 260/1978	Diploma di educazione fisica
15. Diplom-Ingenieur der Studienrichtung Raumplanung und Raumordnung nach den Bestimmungen der Studienordnung vom 16. September 1977, BGBl. Nr. 508/1977	Laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale
16. Magister der Architektur nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 10. Juli 1969 über technische Studienrichtungen, BGBl. Nr. 290/1969, erworben an der Akademie der bildenden Künste in Wien	Laurea in architettura

---

Roma, lì 29 ottobre 1980

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data 29 ottobre 1980 del seguente tenore:

« Eccellenza,

a seguito dello scambio di note del 31 maggio 1978 che in attuazione dell'articolo 10 dell'accordo firmato il 14 marzo 1952 tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, tratta il reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici, mi onoro, per incarico del mio Governo, di proporre quanto segue:

I gradi accademici elencati nell'allegato, la cui piena equipollenza è stata riconosciuta nella 6ª riunione della commissione austro-italiana di esperti l'11 ottobre 1979, vengono riconosciuti reciprocamente senza esame integrativo, a meno che nell'allegato non sia previsto diversamente.

Qualora il Governo della Repubblica italiana fosse disposto ad accettare le presenti proposte, mi permetto proporre, per incarico del mio Governo, che la presente nota e la nota di risposta di Vs. Eccellenza costituiscano un accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana, il quale entrerà in vigore 60 giorni dopo il giorno in cui i due Stati si saranno comunicati che sussistono i presupposti costituzionali previsti a tal fine in ciascuno di essi.

Voglia accogliere, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione ».

In risposta ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica italiana concorda con la proposta in essa contenuta.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

Emilio COLOMBO

A S.E. il Signor

Heinz LAUBE
Ambasciatore della Repubblica d'Austria
Roma

ALLEGATO

ELENCHI DEI TITOLI ACCADEMICI EQUIPOLLENTI

A.

Titoli accademici austriaci	Titoli accademici italiani
Magister der Philosophie	
1. Lehramt für Deutsch und Latein (*)	Laurea in lettere
2. Lehramt für Geographie und Geschichte (*)	Laurea in lettere
3. Lehramt für Deutsch und Geographie (*)	Laurea in lettere
4. Lehramt für Deutsch und Englisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne
5. Lehramt für Deutsch und Frazösisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne
6. Lehramt für Deutsch und Italienisch	Laurea in lingue e letterature straniere
7. Lehramt für Deutsch und Russisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne
8. Lehramt für Geschichte und Englisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere
9. Lehramt für Geschichte und Französisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere
10. Lehramt für Geschichte und Italienisch	Laurea in lettere
11. Lehramt für Geschichte und Russisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)
12. Lehramt für Englisch und Russisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)
13. Lehramt für Englisch und Frazösisch (*)	Laurea in lingue e letterature straniere
14. Lehramt für Englisch und Italienisch	Laurea in lingue e letterature straniere
15. Lehramt für Französisch und Italienisch	Laurea in lingue e letterature straniere

(*) Per il riconoscimento in Italia si richiede un esame integrativo di letteratura italiana.

B.

Titoli accademici austriaci	Titoli accademici italiani
1. Magister iuris, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 12 marzo 1979, BGBl. n. 148/1979	Laurea in giurisprudenza
2. Magister philosophiae, indirizzo Volkskunde, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 26 novembre 1977, BGBl. n. 46/1978 Ai fini del riconoscimento in Italia il candidato deve sostenere, a sua scelta, o un esame integrativo in lingua e letteratura italiana, oppure in tradizioni popolari italiane	Laurea in materie letterarie
3. Magister philosophiae, indirizzo Völkerkunde, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 26 novembre 1977, BGBl. n. 45/1978	Laurea in materie letterarie
4. Doctor medicinae universae, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 3 settembre 1978, BGBl. numero 473/1978	Laurea in medicina e chirurgia
5. Magister medicinae veterinariae, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 6 febbraio 1978, BGBl. n. 125/1978	Laurea in medicina veterinaria
6. Magister philosophiae, indirizzo Kunstgeschichte, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 31 marzo 1978, BGBl. n. 193/1978 Ai fini del riconoscimento in Austria si deve sostenere un esame integrativo di lingua tedesca, ai fini del riconoscimento in Italia un esame integrativo di lingua italiana	Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (indirizzo delle arti)
7. Magister rerum naturalium, indirizzo Logistik, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 31 marzo 1978, BGBl. n. 194/1978	Laurea in matematica
8. Magister philosophiae, indirizzo Politikwissenschaften, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 20 maggio 1978, BGBl. n. 259/1978	Laurea in scienze politiche
9. Magister rerum naturalium, indirizzo Darstellende Geometrie (Lehramt an Höheren Schulen), conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 30 giugno 1978, BGBl. n. 370/1978	Laurea in matematica
10. Magister philosophiae, indirizzo Alte Geschichte und Altertumskunde, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 26 giugno 1977, BGBl. n. 152/1977	Laurea in storia (indirizzo antico)
11. Magister rerum naturalium, indirizzo Astronomie, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 21 luglio 1977, BGBl. n. 453/1977	Laurea in astronomia

Titoli accademici austriaci	Titoli accademici italiani
12. Magister rerum naturalium, indirizzo Haushalts- und Ernährungswissenschaften, specializzazione Haushalts- und Ernährungswissenschaften, Lehramt an Höheren Schulen), conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 19 marzo 1978, BGBl. n. 191/1978 Ai fini del riconoscimento in Italia si devono sostenere esami integrativi in botanica sistematica ed applicata, morfologia e fisiologia animale e zootecnica generale	Laurea in scienze delle preparazioni alimentari
13. Magister rerum naturalium, indirizzo Meteorologie und Geophysik, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 27 marzo 1978, BGBl. n. 192/1978 Ai fini del riconoscimento in Italia si devono sostenere esami integrativi in chimica generale ed inorganica con elementi di chimica organica e in topografia e cartografia	Laurea in scienze geologiche
14. Magister philosophiae oppure rerum naturalium, indirizzo Sportwissenschaften und Leibeserziehung, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 20 maggio 1978, BGBl. n. 260/1978	Diploma di educazione fisica
15. Diplom-Ingenieur, indirizzo Raumplanung und Raumordnung, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 16 settembre 1977, BGBl. n. 508/1977	Laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale
16. Magister architecturae, secondo le norme della legge federale del 10 luglio 1969 sugli indirizzi di studio tecnico, BGBl. n. 290/1969, conseguito presso la Akademie der Bildenden Künste a Vienna	Laurea in architettura

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 6 gennaio 1982, n. 1 (*Raccolta* 1982).

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva di una commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 gennaio 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Decreta:

Per il giorno 15 gennaio 1982, è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,40 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - via nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 gennaio 1982, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 1982, citato nelle premesse, saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1982
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 197

(106)

DECRETO 8 gennaio 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Decreta:

Per il giorno 15 gennaio 1982, è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,95 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 gennaio 1982, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1982
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 198

(107)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 dicembre 1981.

Autorizzazione all'impiego del gel di silice quale coadiuvante di filtrazione e di chiarificazione del mosto di birra e della birra.

IL MINISTRO

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata con legge 16 luglio 1974, n. 329, concernente la disciplina igienica della produzione e del commercio della birra;

Considerato che l'art. 4, ultimo comma, di tale legge prescrive che sostanze innocue impiegate per la chiarificazione della birra, debbono essere autorizzate, ai sensi della lettera *e*) dello stesso articolo, dal Ministero della sanità;

Ravvisata l'opportunità di consentire, quale coadiuvante di filtrazione e di chiarificazione del mosto di birra e della birra, il biossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale;

Sentiti i Ministeri dell'agricoltura e foreste e dell'industria del commercio e dell'artigianato e delle finanze;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 dicembre 1981;

Decreta:

E' consentito impiegare, quale coadiuvante di filtrazione e di chiarificazione del mosto di birra e della birra, il biossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 23 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(67)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 ottobre 1981.

Approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita, di una tariffa di capitalizzazione e di condizioni di polizza, da utilizzare per contratti collettivi, presentate da alcune imprese di assicurazione esercenti il ramo vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita ed il ramo capitalizzazione sotto indicate, intese ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita, di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, da impiegarsi per contratti in forma collettiva;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, alle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita ed il ramo capitalizzazione, di cui all'art. 2, secondo il testo depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le tre tariffe di assicurazione sulla vita, la tariffa di capitalizzazione e le condizioni di polizza di seguito descritte, da impiegarsi per contratti in forma collettiva:

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza e di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediata-

mente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato;

tariffa relativa alle operazioni di capitalizzazione, a tasso variabile secondo l'andamento dell'indice ufficiale del costo della vita;

condizioni particolari di polizza relative alle tre tariffe miste suindicate regolanti l'adeguamento annuo dei capitali assicurati e l'attribuzione di un riscatto speciale;

condizioni di polizza della suindicata tariffa di capitalizzazione comprensive della clausola di riscatto speciale;

Art. 2.

Il presente decreto si applica alle Imprese di Assicurazione esercenti il ramo vita di seguito elencate:

Denominazione	Sede legale
1) S.p.a. Norimberga Maeci	Milano
2) Soc. Cattolica di Assicurazione	Verona
3) Soc. Reale mutua di assicurazioni	Torino
4) S.p.a. Assicurazioni generali	Roma
5) S.p.a. C.A.I. - Compagnia di assicurazioni italiana	Roma
6) S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano	Milano
7) S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazione e assicurazioni	Roma
8) S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori	Roma
9) S.p.a. L'Italica vita	Milano
10) S.p.a. La Fondiaria	Firenze
11) S.p.a. Intercontinentale assicurazioni	Roma
12) S.p.a. Italiana vita	Milano
13) S.p.a. Italia assicurazioni	Genova
14) S.p.a. Lavoro & Sicurtà	Milano
15) S.p.a. Lloyd adriatico di assicurazioni vita	Trieste
16) S.p.a. La Minerva vita e rami diversi	Roma
17) S.p.a. Venezia vita	Padova
18) S.p.a. RAS L'Assicuratrice italiana	Milano
19) S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale	Torino
20) La Venezia assicurazioni S.p.a.	Milano
21) S.p.a. Toro assicurazioni	Torino
22) S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol	Bologna
23) S.p.a. Savoia vita	Milano
24) S.p.a. Norditalia vita	Milano
25) S.p.a. Mediolanum vita	Milano
26) S.p.a. La Nationale vita	Roma
27) S.p.a. Edera vita	Trento
28) Banca nazionale delle comunicazioni	Roma
29) S.p.a. La Fiduciaria vita	Bologna
30) Lloyd Italico vita S.p.a.	Genova

Roma, addì 23 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(68)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 ottobre 1981, n. **813.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Novara ad acquistare un immobile.

N. 813. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Novara viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 300.000.000, il complesso immobiliare denominato « Villa Fedora » sito in Baveno (Novara), censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 220, foglio 5, mappale 33/2, e foglio 5, mappali 31-32-33/1-34-35 e 37, di proprietà dell'amministrazione provinciale di Novara, da adibire a sede distaccata dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1981
Registro n. 12 *Industria, foglio n.* 14

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere di eccezionalità di avversi eventi atmosferici verificatesi nella regione Sicilia e delimitazione delle zone colpite.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981, n. 1944, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1976, n. 750, il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province della regione Sicilia, nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Enna - siccità dell'autunno 1980; nevicate, gelate e venti ciclonici del 7, 8, 9, 10, 11, 22, 28, 29, 30 gennaio e 6, 8, 9 febbraio 1981.

Siracusa - gelate del 16, 17, 18 e 19 febbraio 1981.

Le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge n. 364, sono così delimitate:

Enna - siccità dell'autunno 1980; nevicate, gelate e venti ciclonici del 7, 8, 9, 10, 11, 22, 28, 29, 30 gennaio, 6, 8, 9 febbraio 1981, nell'intero territorio provinciale.

(84)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. I.M.A.S., con sede in S. Zenone degli Ezzelini

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 72.902.090 dovuto dalla S.p.a. I.M.A.S., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'Intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(7479)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. OMMA - Officina meccanica, con sede in Marlia

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 32.199.000 dovuto dalla S.p.a. OMMA - Officina meccanica, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'Intendenza di finanza di Lucca è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(7480)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Antonio De Rocco - Industria calzature, con sede in Casarano.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 134.714.000, dovuto dalla S.r.l. Antonio De Rocco - Industria calzature, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'Intendenza di finanza di Lecce è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(7481)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Confezioni S. Vicino, con sede in Poggio S. Vicino

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 26.038.000 dovuto dalla S.a.s. Confezioni S. Vicino, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'Intendenza di finanza di Macerata è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(7482)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Compagnia di Firenze assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Firenze.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 314.126.424 dovuto dalla S.p.a. Compagnia di Firenze assicurazioni e riassicurazioni, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'Intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(7484)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Fratelli Alinari - I.D.E.A. - Istituto di edizioni artistiche, con sede in Firenze.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 75.452.509 dovuto dalla S.p.a. Fratelli Alinari - I.D.E.A., è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'Intendenza di finanza di Firenze è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(7485)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste - piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova pratica con relazione scritta avrà luogo presso l'istituto di chimica dell'Università di Trieste, piazzale Europa n. 1, il giorno 16 febbraio 1982 alle ore 10.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(88)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 7 dell'8 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente ospedaliero di Bormio e Sondalo: Concorso ad un posto di capo ripartizione economico finanziaria.

Regione Calabria - Assessorato igiene e sanità in Catanzaro: Concorso ad un posto di tecnico di laboratorio di analisi.

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1981, n. 33.

Approvazione del bilancio dell'azienda autonoma di soggiorno di Sarnano per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 116 *del* 12 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, quinto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è approvato il bilancio di previsione dell'azienda autonoma di cura e soggiorno di Sarnano per l'anno 1981, nelle seguenti risultanze, riassunte per titoli:

ENTRATE

Titolo I - Entrate tributarie .	L.	10.000.000
Titolo II - Entrate extratributarie .	»	102.455.396
Titolo III - Entrate in conto capitale .	»	10.000.000
Titolo IV - Partite di giro e contabilità speciali	»	11.900.000
Totale generale delle entrate	L.	134.355.396

SPESE

Presunto disavanzo di amministrazione	L.	85.396
Titolo I - Spese correnti	»	108.370.000
Titolo II - Spese in conto capitale . .	»	14.000.000
Titolo III - Parte di giro e contabilità speciali	»	11.900.000
Totale generale delle spese .	L.	134.355.396

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 9 novembre 1981

MASSI

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1981, n. 34.

Disciplina per il personale addetto all'attività di formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 116 *del* 12 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' istituito l'albo professionale degli operatori della formazione professionale impiegati o che intendano essere impiegati nella realizzazione delle attività di formazione professionale ammesse al finanziamento dal piano di cui all'art. 5 della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24.

L'albo si articola in tre sezioni suddivise in graduatorie distinte per mansioni e discipline di insegnamento:

1) personale dipendente dagli enti privati di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato alla data dell'8 settembre 1976 e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) personale dipendente dagli enti privati di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato dal 9 settembre 1976 e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale che maturerà il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà iscritto nella presente sezione previo accertamento che le assunzioni siano avvenute nel rispetto della legge stessa;

3) nuovi aspiranti in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme successive e tutto il personale che non possiede i requisiti per l'iscrizione alle sezioni precedenti.

L'iscrizione all'albo professionale avviene su domanda degli interessati.

Le domande per la iscrizione alla sezione I e II dell'albo debbono pervenire alla Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allegando la certificazione relativa alla posizione giuridica ed economica maturata.

Le domande per la iscrizione alla sezione III dell'albo debbono essere presentate da parte degli interessati secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo art. 4.

Entro il 30 giugno con cadenza biennale la giunta regionale aggiorna ed approva l'albo professionale.

Art. 2.

E' istituita presso la giunta regionale la commissione paritetica regionale per la formazione professionale.

Tale commissione è composta da sei membri degli enti gestori più rappresentativi a livello regionale e sei membri designati dalle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operatori dipendenti da enti privati.

La commissione paritetica regionale è presieduta dall'assessore regionale alla formazione professionale o da un suo delegato.

Spettano alla commissione paritetica regionale i seguenti compiti:

1) verifica dell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da enti privati;

2) controllo della gestione dell'albo professionale;

3) verifica dello stato di disoccupazione del personale dipendente da enti privati;

4) proposte per la determinazione dei criteri per l'attuazione della mobilità del personale dipendente da enti privati;

5) esame e parere sul piano di aggiornamento per il personale addetto alle attività di formazione professionale;

6) verifica dello stato di incompatibilità del personale dipendente da enti privati;

7) verifica della determinazione e della revisione degli organici dei centri di formazione professionale.

Le organizzazioni sindacali e gli enti gestori designano i rispettivi rappresentanti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi trenta giorni il presidente della giunta regionale nomina con proprio decreto i membri della commissione sulla base delle designazioni di cui al precedente comma.

I membri designati restano in carica tre anni e possono essere sostituiti su richiesta delle organizzazioni che rappresentano.

Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento deliberato dalla giunta regionale su proposta della stessa commissione.

Ai componenti la commissione paritetica provenienti da sedi diverse sarà corrisposta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, una indennità pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza e quello ove ha sede la commissione paritetica.

Art. 3.

Prima di procedere a nuove assunzioni agli enti pubblici e privati è fatto obbligo di utilizzare nell'ordine il personale di cui alle sezioni I e II dell'albo professionale che resta inutilizzato o che abbia avuto riduzione dell'orario di lavoro in dipendenza dal piano regionale annuale della formazione professionale, per successive soppressioni di corsi deliberate dalla giunta regionale, per non effettuazione di corsi compresi nel piano da parte degli enti gestori e soppressi con delibera della giunta regionale.

In tali circostanze si applicano le seguenti disposizioni:

a) prioritario reinserimento anche in centri o enti privati diversi da quelli di appartenenza per la realizzazione delle attività formative autorizzate dalla Regione, conservando l'anzianità e tutti gli altri diritti economici e normativi acquisiti;

b) prioritaria utilizzazione, per il completamento di orario per la realizzazione di attività formative autorizzate dalla Regione, anche presso centri o enti privati diversi da quelli di appartenenza e strutture assimilabili, rispettando i trattamenti economici e normativi acquisiti;

c) nel caso di trasferimento di centro privato o struttura assimilabile da una ad altra località, o passaggio del centro ad altro ente privato che svolga attività di formazione professionale nell'ambito del piano regionale annuale, il personale ha diritto al mantenimento del posto di lavoro nella nuova sede o alle dipendenze del nuovo ente conservando la posizione economica e normativa acquisita.

Il personale di cui alle sezioni I e II utilizzato per due anni formativi consecutivi da ente privato diverso dall'ente di appartenenza, ha diritto all'assunzione presso l'ente cui presta servizio mantenendo i diritti giuridici ed economici acquisiti.

La Regione provvederà per eventuali esigenze relative alla funzionalità dei corsi realizzati nelle strutture regionali di formazione professionale prioritariamente con il personale iscritto alla sezione I dell'albo professionale che resta inutilizzato o che abbia avuto riduzione di orario a seguito delle cause previste al primo comma del presente articolo ed in via subordinata con il personale iscritto alla sezione II titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale di cui al precedente comma mantiene la dipendenza dall'ente di appartenenza, conserva la posizione economica e normativa acquisita; per gli stessi si applicano le procedure previste dal contratto collettivo per i dipendenti degli enti privati.

Per il personale di cui alle sezioni I e II dell'albo professionale rimasto inutilizzato o che abbia avuto riduzione di orario che non trovasse collocazione nell'attività formativa prevista dai piani annuali, verranno istituiti corsi di riqualificazione, entro trenta giorni dall'approvazione del piano annuale previsto dalla legge 23 agosto 1976, n. 24, finalizzati all'inserimento nelle attività formative previste dai piani regionali.

Nei periodi di riqualificazione il personale interessato rimane alle dipendenze dell'ente di appartenenza mantenendo i diritti economici e normativi acquisiti.

La Regione riconosce gli oneri che gli enti privati sopportano per la retribuzione del personale impegnato nei corsi di riqualificazione.

Per favorire la piena utilizzazione del personale di cui alla sezione I, la Regione, gli enti delegati e gli enti privati promuoveranno attività idonee alla piena funzionalità delle iniziative formative anche allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico alla programmazione regionale della formazione professionale.

L'utilizzazione del personale di cui alle sezioni I e II dell'albo professionale sara attuato per singole mansioni, sulla base delle graduatorie previste dallo stesso albo.

Il personale dipendente da enti pubblici o privati adibito alle attività di formazione professionale è tenuto a partecipare alle iniziative di aggiornamento ed alle altre attività di formazione attuate o coordinate dalla Regione.

Il comma sesto dell'art. 16 della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, così come modificato e integrato dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1978, n. 17, e il comma settimo dello stesso articolo sono abrogati a decorrere dalla data di approvazione, da parte della giunta regionale, delle graduatorie comprese nell'albo professionale.

Art. 4.

Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, l'iscrizione alla sezione III dell'albo professionale richiede il possesso dei seguenti requisiti:

a) per gli insegnanti teorici il possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il tipo di discipline per il quale si fa richiesta; in subordine il possesso del semplice titolo di studio richiesto per l'abilitazione all'insegnamento;

b) per gli insegnanti teorico-pratici, oltre ai requisiti di cui al punto precedente, il possesso di una documentabile esperienza professionale per almeno tre anni nell'attività specifica o assimilabile che si intende insegnare;

c) per gli insegnanti pratici il possesso di una documentabile esperienza professionale per almeno cinque anni nella attività specifica o assimilabile che si intende insegnare;

d) per il personale non docente esperienza di lavoro, in attività omogenee alla mansione a cui si vuole accedere, per almeno tre anni.

Gli aspiranti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento precedono comunque gli altri aspiranti.

Le iscrizioni saranno effettuate secondo una graduatoria basata sui titoli di studio, sulle specializzazioni professionali, sugli anni di esperienza professionale documentati, tenendo conto, a parità di altre condizioni, del carico familiare e infine dell'età di ciascuno.

La giunta regionale approva il regolamento per la formazione della graduatoria degli iscritti alla sezione III dell'albo professionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Eventuali nuove esigenze, da parte degli enti pubblici e privati, di personale da impiegare nelle attività di formazione professionale per i corsi previsti dai piani annuali, saranno assolte utilizzando le graduatorie di cui alla sezione III dell'albo professionale solamente dopo aver osservato le garanzie previste al precedente art. 3.

Per le assunzioni a termine da parte degli enti privati e pubblici si applicano le disposizioni contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 230.

Il rapporto di lavoro di cui al comma precedente non può avere durata superiore ai nove mesi e non può essere prorogato.

Alle nuove esigenze degli enti pubblici e privati di cui al presente articolo, esauriti gli iscritti nelle sezioni I e II dell'albo professionale, si potrà far fronte anche con incarichi ad esperti qualificati reperiti presso le università degli studi, aziende, istituti specializzati, albi professionali dei liberi professionisti le cui prestazioni verranno retribuite con compensi orari stabiliti con apposite convenzioni senza l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6.

Per la determinazione degli oneri finanziari che gli enti privati sopportano per la utilizzazione del personale per la realizzazione di attività formative autorizzate dalla Regione, la Regione fa riferimento al contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria.

La spesa relativa agli oneri di personale di cui al comma precedente è iscritta a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, distinto dai capitoli relativi agli oneri di altra natura concernenti la realizzazione delle attività formative.

Art. 7.

La giunta regionale è autorizzata ad emanare con propria deliberazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per gli organici del personale dei

centri di formazione professionale gestiti da enti privati ai fini del riconoscimento dei costi delle attività formative nel limite di un corretto rapporto fra personale docente e personale non docente.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'anno 1981, le seguenti spese:

1) per la corresponsione delle competenze ai componenti la commissione paritetica, di cui al precedente art. 2, lire 5 milioni;

2) per la concessione agli enti privati dei finanziamenti occorrenti al finanziamento degli oneri per la retribuzione del personale rimasto inutilizzato ed impiegato nelle strutture regionali di formazione professionale o impegnato nei corsi di riqualificazione, di cui al precedente art. 3, terzo, sesto e ottavo comma, lire 100 milioni; per ciascuno degli anni successivi l'entità delle dette spese sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono stanziate, per l'anno 1981, a carico dei capitoli 1340121 e 3322104 che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del detto anno rispettivamente con le denominazioni: « Competenze ai membri della commissione paritetica regionale per la formazione professionale » e « Spese per la concessione agli enti privati operanti nel campo della formazione professionale per il finanziamento degli oneri relativi alla retribuzione del personale rimasto inutilizzato ed impiegato nelle strutture regionali di formazione professionale o impegnato nei corsi di riqualificazione » con gli stanziamenti di competenza e di cassa rispettivamente di lire 5 milioni e lire 100 milioni, per le spese di cui ai punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo.

Le somme occorrenti per gli anni successivi saranno stanziate a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri, di cui al primo comma del presente articolo, si provvede:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 105 milioni, dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 5200101 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine »;

b) per gli anni 1982 e 1983 la copertura è assicurata mediante l'utilizzazione dei fondi ascritti per detti anni al programma 3322 del bilancio pluriennale 1981-83 adottato con l'articolo 89 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 11;

c) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti che saranno attribuiti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 10 novembre 1981

MASSI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1981, n. **35**.

Convenzione tra la regione Marche e le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli per la collaborazione nell'espletamento delle funzioni ex U.M.A. (Utenti motori agricoli).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 116 *del* 12 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione stipula apposita convenzione con le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative delle Marche al fine di avvalersi della loro collaborazione nell'espletamento delle pratiche inerenti le funzioni del soppresso U.M.A. trasferite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

I corrispettivi previsti dalla convenzione allegata alla presente legge sono attribuiti alle organizzazioni professionali in riferimento alle pratiche espletate a partire dal 1° gennaio 1981 e fino al 31 dicembre 1981.

Art. 3.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al presente articolo sono iscritte a carico del cap. 3114112 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 con la dotazione di competenza e di cassa di lire 100 milioni ed avente denominazione « Spese per l'espletamento delle funzioni ex U.M.A. ».

Alla copertura degli oneri riferiti all'anno 1981 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 5100101 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali, elenco n. 2, partita n. 6 parte ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 11 novembre 1981

MASSI

(*Omissis*).

(6828)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820090)